



1112/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

composta dai magistrati:

Oggetto

Dott. Marcello Iacobellis

- Presidente -

Processo tributario- Chiamata
in causa

Dott. Antonino Di Blasi

- Consigliere -

Dott. Giuseppe Caracciolo

- Consigliere -

Ud. 17/12/2014 - CC'

Dott. Antonello Cosentino

- Consigliere

R.G.N. 24293/2013 ;

Dott. Angelina-Maria Perrino

- Rel. Consigliere Rep.

ha pronunciato la seguente

Cass. 112

ORDINANZA

sul ricorso 24293-2013, proposto *da*:

s.a.s. Equitalia Nord in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Fiertler, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico Cesi, n. 21, presso lo studio dell'avv. Salvatore Torrisi;

GU. + C. I.

- *ricorrente*-

contro

Cosmosol s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Emanuele Coglitore e Mariagrazia Bruzzone, domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5;

- *controricorrente*-

avverso la sentenza n. 42/11/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione 11, depositata in data 12 marzo 2013;

10599
JL



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso; constatata la regolarità delle comunicazioni e sentita l'avv. Federica Manzi, per delega dell'avv. Emanuele Coglitore;

osserva quanto segue.

In fatto.

La società contribuente impugnò una cartella di pagamento relativa ad Irap 2007, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, in base alla considerazione che il mancato pagamento era dovuto ad errore nella compilazione dei modelli F24 per Ires ed Irap; la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'agente per la riscossione, rilevando, per un verso, che le contestazioni erano state rivolte anche a questo, oltre che all'ente impositore e, per altro verso, che nessuna contestazione riguardante il merito della causa era stata posta.

Ricorre avverso questa sentenza Equitalia Nord s.p.a., per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replica con controricorso la società contribuente.

In diritto.

1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente infondato.

2.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, l'agente della riscossione si duole:

-ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., della violazione degli articoli 112, 106 e 269 c.p.c., degli articoli 14, 3° comma e 1, 2° comma, del d.leg. n. 546 del 1992 e 39 del d.leg. n. 112 del 1999, là dove la Commissione tributaria regionale non ha dichiarato la nullità della



sentenza di primo grado per la mancata autorizzazione della chiamata in causa, tempestivamente richiesta, sia pure in via subordinata (primo motivo);

-ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., delle medesime norme (secondo motivo).

2.1.-La complessiva censura s'infrange contro il principio affermato dalla Corte (Cass., sez.un., 23 febbraio 2010, n. 4309), affermato con riguardo al processo civile, ma senz'altro esportabile in relazione a quello tributario, che afferma la natura discrezionale del provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, di guisa che il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Con la precisazione che, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a non autorizzare la richiesta di chiamata in causa proposta in via subordinata, specificando, nel merito, che le contestazioni erano rivolte sia all'ente impositore, sia all'agente della riscossione ed aggiungendo che, non essendo stata rivolta contestazione alcuna nel merito, si era formato il giudicato implicito.

2.2.-Di qui la conseguenza, che fa leva sulla discrezionalità del potere, secondo cui il relativo esercizio, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406).



3.-Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

3.1.- Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

per questi motivi



la Corte:

-respinge il ricorso;

-condanna l'agente per la riscossione a pagare le spese di lite, che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi;

-dichiara la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014.


Il presidente


Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 21 GEN. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
